

SCRITTURA PRIVATA


Tra il Comune di Fano, in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe De Leo
giusto provvedimento sindacale n. 24 del 30 giugno 2009, domiciliato per la carica
nella residenza Comunale in Fano, Via San Francesco, CF: 00127440410;
e l'avv. Manuela Isotti del Foro di Pesaro, nato a Fano (PU) il 13.01.1957, residente
in Fano, con studio in Fano, Via Piave 19, CF: STTMNI.57A53D488E;

PREMESSO

- che il Comune di Fano dispone di una Avvocatura comunale struttura organizzativa
cui non risulta preposto alcun professionista interno;
- per le proprie finalità istituzionali, il Comune di Fano ha necessità di individuare
alcuni Avvocati-esperti in materie giuridiche-incaricati di seguire il contenzioso
stragiudiziale e giudiziale che vede coinvolto lo stesso Comune, nonché per offrire
prestazioni professionali di alta specializzazione di assistenza legale alla stessa
Amministrazione;
- che risulta comprovato e documentato il contenzioso giudiziale e stragiudiziale che
vede coinvolto il Comune di Fano;
- che l'assenza di specifiche ed esperte professionalità interne all'Ente, non permette
di coprire le evenienze quantitative e qualitative con possibili gravi conseguenti
disfunzioni di sistema ed economiche;
- che appare indispensabile il ricorso a prestazioni esterne di difesa ed assistenza
legale al fine di tutelare le finalità pubbliche e il bilancio comunale attraverso
l'evidente contenimento della spesa evidenziato nella precedente amministrazione in
confronto con i notevoli esborsi sostenuti in anni pregressi;




- che allo scopo, per la comprovata impossibilità di potersi avvalere di idonee figure professionali interne, è interesse del Comune di Fano instaurare un rapporto di prestazione professionale esterna con liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione forense e che offrano allo stesso Comune le prestazioni dallo stesso richieste ad una tariffa concordata;
- che l'oggetto della convenzione con i legali esterni, attivata per un periodo determinato di anni 1 (uno), è individuato nell'esecuzione di prestazioni di difesa ed assistenza legale affidate volta per volta attraverso specifico atto di incarico da parte della Direzione Generale;
- che, pertanto, esiste proporzione tra compensi erogati ed utilità conseguite, comprovate e documentate, nel rispetto dei limiti di spesa;
- che la spesa preventivata per tali collaborazioni è comunque inferiore a quella dovuta per incarichi individuali singoli;
- che risponde a principi di sana e corretta gestione amministrativa e contabile l'instaurare i suddetti rapporti di collaborazione esterna attraverso la seguente convenzione;
- che tuttavia nell'ambito di una rivisitazione della spesa complessiva dell'Ente, si rende necessario ridurre ulteriormente il compenso per le attività di patrocinio dell'Avv. Manuela Isotti;
- che è necessario garantire all'Ente la continuità amministrativa ed evitare potenziali situazioni che potrebbero creare gravissimi pregiudizi per l'Ente stesso e che, pertanto, è necessario prevedere la possibilità di proroga o rinnovo;
- tanto premesso,



2

-viste le determinazioni del Direttore Generale del Comune di Fano n. 1559 in data 29/7/2011 e n.2008 dell' 11/10/2011 tra il Comune di Fano e l'Avv. Manuela Isotti si conviene e stipula


QUANTO SEGUE

1. il Comune di Fano, in particolare nei settori del diritto civile e commerciale, contabile ed amministrativo, conferisce incarico professionale all'Avv. Manuela Isotti per la assistenza legale - trattazione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale che vede parte lo stesso Comune, in base agli incarichi professionali che verranno affidati al professionista della Direzione Generale del Comune di Fano;
2. per lo svolgimento degli incarichi professionali e della propria complessiva opera il professionista potrà avvalersi delle strutture del Comune di Fano e di quelle del proprio Studio professionale;
3. il professionista garantirà la propria presenza presso gli Uffici Comunali nei termini e nei modi che verranno concordati con la Direzione Generale;
4. il professionista assumerà i singoli incarichi professionali via via affidatigli dal Comune di Fano - salvo incompatibilità ed in piena libertà, autonomia ed indipendenza;
5. per le proprie prestazioni professionali il professionista riceverà il compenso annuo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre accessori fiscali, per complessivi € 62.920,00 (sessantaduemilanovecentoventi), oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente e di quelle per trasferte e vacanze al di fuori del circondario della Corte di Appello delle Marche, competono inoltre al professionista le somme, nella misura del 40%, incamerate dal Comune a titolo di



spese processuali liquidate dalla AG e corrisposte, in qualsiasi momento, da parti soccombenti in riferimento alla singola controversia, nonché tutte le somme liquidate dalla AG per le procedure esecutive necessarie allo scopo. Le parti precisano che per "spese sostenute in nome e per conto dell'Ente" sono da individuarsi quelle ex art. 15 DPR 633/72 ("somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" quali, ad esempio e senza presunzione di completezza: spese per contributo unificato ex L. 23.12.1999 n. 488 e successive integrazioni e/o modificazioni; diritti forfettizzati di copia con o senza certificazione di conformità; imposta di bollo e di registro); ed ogni altra imposta e/o tassa sostenuta in favore dell'Ente purché documentata;

6. gli importi di cui sopra verranno corrisposti al professionista:
- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre accessori fiscali, in rate trimestrali di pari importo per € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) oltre accessori fiscali, cadauna;
 - quanto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente come sopra specificate e di quelle per trasferte e vacanze al di fuori del circondario della Corte di Appello delle Marche, alla presentazione di nota spese pro forma;
 - quanto alle somme corrisposte da parti soccombenti, alla presentazione di nota pro forma;
7. tutte le somme di cui sopra per prestazioni professionali sono soggette ad IVA, con esclusione di quelle non imponibili per legge;
8. il professionista riconosce che le modalità e l'ammontare del corrispettivo sopra complessivamente determinati garantirà in ogni caso il rispetto degli onorari



minimi di cui all'art. 24 della L. 13 giugno 1942, n. 794. Le parti riconoscono la congruità dei compensi ai sensi della Legge 248/06;

9. è espressamente escluso tra il Comune di Fano ed il professionista ogni rapporto di natura subordinata e/o parasubordinata;
10. la presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2012 fino al 31/12/2012, e, al fine di garantire all'Ente la continuità amministrativa ed evitare potenziali situazioni che potrebbero creare gravissimi pregiudizi per l'Ente stesso, potrà essere prorogata o rinnovata dalla Direzione Generale;
11. ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno mesi 6 (sei) da comunicarsi alla altra parte a mezzo di lettera raccomandata a.r.; le parti convengono che l'eventuale insindacabile recesso anticipato dell'Ente non darà motivo di risarcimento del danno per violazione di legittima aspettativa; sarà in ogni caso dovuto al professionista il compenso come determinato sub p. 5) da calcolarsi alla data dell'effettivo recesso per frazioni mensili di anno;
12. le eventuali spese del presente contratto sono poste a carico del Professionista; lo stesso sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 1, lett.B), tariffa parte II, del TUIR 26.04.1986 n. 131 e s.m.i.;
13. per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti rimandano alle norme di legge in materia.

Fano, 20/12/2011

Comune di Fano

Il Direttore Generale

DOTT. GIUSEPPE DE LEO

Avvocato

MANUELA SCOTTI